

ARTIGIANATO

Contributi in conto capitale e in conto interessi per le ATTIVITA' ARTIGIANALI
Legge n. 949 del 25 luglio 1952 - Art. 37

Annualità 2023

SOGGETTI BENEFICIARI	Imprese artigiane , costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte all' ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
INVESTIMENTI	attrezzature, macchinari, arredi, autoveicoli nuovi e usati al servizio dell'attività (non rientrano le vetture immatricolate autocarro); acquisto e ristrutturazione immobili; beni immateriali: software, marchi, comunicazione e marketing
MISURA CONTRIBUTO	<ul style="list-style-type: none"> - 40% a FONDO PERDUTO sul tot imponibile spesa documentata e interamente pagata con tracciabilità bancaria. - Contributo in c/interessi - Contributo per la riduzione dei costi di garanzia confidi;
FINANZIAMENTO	E' obbligatorio un finanziamento (minimo € 5.000) a supporto dell'investimento. N.B. Finanziamento banca o finanziaria iscritta all'Albo Banche. Rientrano anche le spese in LEASING (escluso il noleggio)
ATTIVITA' ESCLUSE	Trasporti: solo per acquisto mezzi pesanti; attività di prima trasformazione (molini, sementifici, oleifici, salumifici)
DIMENSIONE DEL PIANO AZIENDALE	Spesa minima ammissibile Euro 5.000 – Nessun limite (agevolazione massima entro il regime de minimis)
STRUMENTI COLLEGATI	Finanziamento obbligatorio concesso dalle banche alle imprese per minimo Euro 5.000
DURATA	La domanda di agevolazione potrà essere presentata a partire dalle ore 10:00 del 10 luglio 2023 e fino alle ore 14:00 del 10 settembre 2023
PRIORITÀ	Ordine cronologico di presentazione delle domande
REGIME AIUTO	Regolamento UE n. 1407/2013
MODALITA'	La predisposizione della domanda a cura dell'impresa o consulente di fiducia dovrà essere inviata nella piattaforma ARTIGIANCASSA per il tramite delle associazioni di categoria o Banche erogatrici del finanziamento.
RIFERIMENTI BANDO	https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/168796024535670 https://www.artigiancassa.it/news/Pagine/ARTIGIANATO-SARDEGNA.aspx